



[Stampa l'articolo](#) | [Chiudi](#)

osservatorio di diritto bancario

Le nuove disposizioni di Banca d'Italia sui gruppi bancari: l'adeguamento alla CRD IV e alla FICOD1

Marcello Priori, Dottore Commercialista, Studio CPAssociati, Romina Guglielmetti, Studio Legale Guglielmetti-

In attesa della pubblicazione del provvedimento che recepisce l'adeguamento delle Disposizioni di Vigilanza alle novità introdotte dalle Direttive 2013/36/UE (CRD4) e 2011/89/UE (FICOD1), il cui schema è stato posto in consultazione lo scorso ottobre, si esaminano di seguito i principali interventi in corso di recepimento, che così possono essere sintetizzati:

- i) estensione dell'ambito della vigilanza consolidata anche alle SPFM (società di partecipazione finanziaria mista), che potranno assumere la qualifica di "capogruppo";
- ii) modifica del criterio della c.d. "rilevanza determinante";
- iii) eliminazione del riferimento alla "bancarietà";
- iv) modifica della definizione di "società finanziaria";
- v) modifica della definizione di "società strumentale".

Per meglio comprendere l'impatto di tali emendamenti è utile partire dall'attuale definizione di gruppo bancario e dall'ambito di applicazione della vigilanza consolidata (con particolare riferimento alla società capogruppo finanziaria), per poi approfondirne l'imminente evoluzione.

1. Il gruppo bancario e la vigilanza consolidata secondo l'attuale assetto normativo

Il "gruppo bancario" secondo l'attuale formulazione dell'art. 60 del TUB è composto alternativamente: a) dalla banca italiana capogruppo e dalle società bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate; b) dalla società finanziaria capogruppo italiana e dalle società bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate, qualora, nell'insieme delle società da essa controllate vi sia almeno una banca e abbiano rilevanza determinante quelle bancarie e finanziarie.

Premesso che si intendono:

- per "banca" l'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria;
- per "società finanziaria", la società che esercita in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni, una o più attività ammesse al mutuo riconoscimento o altre attività finanziarie;
- per "società strumentali", le imprese che svolgono attività che hanno carattere ausiliario rispetto alle attività del gruppo (comprese quelle consistenti nella proprietà e nella gestione di immobili o di servizi anche informativi),

l'assetto sopra descritto è funzionale alla delimitazione del perimetro di un disegno

imprenditoriale unitario entro il quale la Banca d'Italia esercita la vigilanza consolidata, il cui fine precipuo è di evitare pericoli di contagio (sotto il profilo gestionale e patrimoniale) nella banca dovuti a conglomerati misti e, per l'effetto, di salvaguardare l'interesse alla stabilità dell'ente che ne fa parte.

La vigilanza consolidata (art. 65 del TUB) si articola su un processo scalare, per cui è più intensa nei confronti delle

a) società appartenenti al gruppo bancario,

mentre lo è gradualmente meno nei confronti delle:

b) società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate almeno al 20% dalle società del gruppo bancario o da una singola banca o non comprese nel gruppo bancario, ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla un gruppo bancario o una singola banca;

e, infine, in ancor minor misura, nei confronti delle:

c) società diverse da quelle bancarie, finanziarie e strumentali, quando siano controllate da una singola banca ovvero quando società appartenenti a un gruppo bancario ovvero società che controllano almeno una banca detengano, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo.

La gradualità di cui sopra si esplica a livello di vigilanza informativa (art. 66 TUB) nel fatto che la Banca d'Italia esige dalle società di cui ai punti a) e b) la trasmissione sistematica e periodica di situazioni, di dati e di ogni altra informazione utile, che le sono inviate, invece, soltanto occasionalmente (o meglio "su richiesta") da quelle di cui al punto c).

L'assoggettamento alla vigilanza consolidata comporta, inoltre, a livello regolamentare (art. 67 TUB) l'imposizione da parte dell'Autorità di Vigilanza di precise disposizioni in termini di adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, partecipazioni detenibili, assetto di governo societario, di organizzazione amministrativa e contabile, controlli interni e sistemi di remunerazione e incentivazione, oltre che di informativa da rendere al pubblico sulle predette materie.

A livello ispettivo (art. 68 TUB), infine, la Banca d'Italia può effettuare ispezioni sulle società soggette alla vigilanza consolidata, richiedendo loro l'esibizione di documenti e di altri atti che ritenga necessari.

Esaurito l'ambito soggettivo della vigilanza consolidata, si segnala che le società che vi sono sottoposte sono tenute ad adottare statuti, le cui previsioni devono essere allineate alla sana e prudente del gruppo. Inoltre, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, la capogruppo è tenuta a emanare disposizioni alle società del gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo stesso, verificandone il puntuale adempimento. Di converso, gli amministratori delle società del gruppo sono tenuti a fornire ogni dato e informazione necessari per l'emanazione delle suddette disposizioni, fornendo la necessaria collaborazione per il rispetto della vigilanza consolidata (art. 61 TUB, Sez. III, Tit. I, Cap. 2, Istruzioni di Vigilanza).

2. La società finanziaria capogruppo nell'attuale assetto normativo

Ad oggi la società finanziaria diventa "capogruppo", con conseguente iscrizione in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia, qualora nell'insieme delle sue controllate, ai sensi del TUB, vi sia almeno una banca (non controllata da altra banca o società finanziaria che possa essere considerata capogruppo) e abbiano rilevanza determinante quelle bancarie e finanziarie e, ai sensi delle Istruzioni di Vigilanza, si sia verificato il requisito della "bancarietà" del gruppo.

La rilevanza determinante sussiste qualora la sommatoria degli attivi di bilancio delle società e degli enti esercenti attività diversa da quella bancaria, finanziaria e strumentali controllati dalla capogruppo non ecceda il 15% del totale degli attivi di bilancio della capogruppo e di tutte le società ed enti da essi controllati. A tal fine le imprese di assicurazione sono assimilate a quelle esercenti attività finanziarie (Par. 2.2. Tit. I, Cap. 2, delle Istruzioni di Vigilanza).

Il consiglio di amministrazione della capogruppo, sentito il collegio sindacale, provvede – con cadenza annuale – a verificare il rispetto di tale condizione, del cui venir meno deve essere tempestivamente informata la Banca d'Italia.

La bancarietà del gruppo sussiste, invece, qualora:

a) la quota di mercato nazionale detenuta dalle banche controllate dalla società finanziaria capogruppo è pari almeno all'1% dei depositi della clientela o degli impieghi con la clientela. Ai fini del calcolo della quota di mercato sono utilizzati:

- per il numeratore, i dati segnalati dalla matrice dei conti con riferimento all'ultimo 31 dicembre;

- per il denominatore, i dati del Bollettino statistico pubblicato dalla Banca d'Italia riferiti all'ultimo 31 dicembre dello stesso anno;

b) la somma degli attivi di bilancio delle banche e delle società da queste controllate, esercenti attività bancaria, finanziaria e strumentale, è almeno pari al 50% dell'attivo di bilancio del gruppo.

3. Il gruppo bancario e la vigilanza consolidata secondo l'assetto normativo in corso di recepimento

Come anticipato, le disposizioni che disciplinano i gruppi bancari sono in corso di rivisitazione, per effetto dell'adeguamento della normativa nazionale a disposizioni comunitarie: la CRD IV (direttiva 2013/36/UE sulla vigilanza prudenziale delle banche, in corso di recepimento) e la FICOD1 (direttiva 2011/89/UE, modificativa della direttiva 2002/87/CE sulla vigilanza supplementare dei conglomerati finanziari).

A tal fine è stato posto in consultazione nello scorso ottobre lo schema delle nuove disposizioni di vigilanza sul gruppo bancario, che, oltre a recepire le indicazioni fornite dal legislatore comunitario, si pongono anche l'obiettivo di rafforzare la vigilanza sul gruppo bancario e di aggiornare la disciplina in esame ad interventi già apportati all'impianto normativo nazionale. Nonostante le consultazioni si siano esaurite a novembre, le nuove disposizioni non sono ancora in vigore e non è escluso che – nella loro formulazione definitiva – presentino alcune differenze rispetto a quanto di seguito indicato.

3.1 L'estensione dell'ambito della vigilanza consolidata alle SPFM (società di partecipazione finanziaria mista).

Le SPFM, le società che – detenendo partecipazioni sia nel settore bancario che assicurativo – ora sono soggette alla vigilanza supplementare di cui al D.Lgs. n. 142/2005 rientreranno invece nel più stringente perimetro della vigilanza consolidata, con l'obiettivo di evitare e di limitare i rischi del c.d. "shadow banking". Ciò in quanto l'utilizzo delle esenzioni consentite dalla normativa comunitaria ha dato origine a una diffusa disomogeneità dell'ambito di applicazione soggettivo della vigilanza supplementare.

Ciò comporta una notevole estensione del concetto di capogruppo e dei poteri di vigilanza della Banca d'Italia, come si evince dallo schema seguente.

La modifica del criterio della "rilevanza determinante".

Nella formulazione proposta, il calcolo della rilevanza determinante non dovrà essere più effettuato avuto riguardo alle sole controllate, ma dovrà anche includere le società partecipate, sussistendo qualora l'attivo di bilancio delle componenti finanziarie del gruppo sia complessivamente pari o superiore al 40% del totale dell'attivo di bilancio dell'intero gruppo (incluse, quindi, le componenti non finanziarie).

Per effetto della modifica del criterio di calcolo di cui sopra è stato effettuato un intervento anche nella definizione di attivo di bilancio, che:

i) per le banche, le società finanziarie, le società strumentali e le imprese di assicurazione è pari all'ammontare complessivo degli elementi dell'attivo dell'ultimo bilancio approvato;

ii) per le imprese non finanziarie, è pari a un valore convenzionale pari al fatturato totale dell'ultimo esercizio moltiplicato per un fattore correttivo pari a 10.

Nella formulazione attuale per attivo di bilancio si intende:

- per le banche, per le società finanziarie e per le società strumentali, l'ammontare complessivo degli elementi dell'attivo dell'ultimo bilancio approvato, esclusi i conti d'ordine e inclusi gli impegni ad erogare fondi, le garanzie rilasciate e le altre operazioni fuori bilancio.

In particolare, per gli acquisti e le vendite a termine di titoli e valute va considerato il valore maggiore tra il totale degli acquisti e il totale delle vendite. Per i contratti derivati va convenzionalmente considerato il 10% del maggiore importo tra il valore nozionale totale dei contratti di acquisto e quello dei contratti di vendita;

- per le imprese di assicurazione, un valore convenzionale pari all'ammontare dei premi incassati nell'ultimo esercizio moltiplicato per un fattore correttivo pari a 10;

- per le società industriali, un valore convenzionale pari al fatturato totale dell'ultimo esercizio moltiplicato per un fattore correttivo pari a 10.

Nei casi particolari in cui l'attivo di bilancio risulti poco rappresentativo dell'operatività aziendale, la capogruppo può utilizzare, per una o più componenti, criteri alternativi, ad esempio, basati sulle grandezze reddituali, oppure aggiungere all'attivo di bilancio altre grandezze, quali le attività fuori bilancio. L'utilizzo di indicatori alternativi o aggiuntivi è evidenziato e adeguatamente motivato nelle comunicazioni alla Banca d'Italia.

Negli stessi casi e se ritenuto appropriato per le finalità della vigilanza consolidata, l'utilizzo di indicatori alternativi o aggiuntivi può essere richiesto dalla Banca d'Italia. In tali casi la Banca d'Italia indica alla capogruppo gli indicatori da utilizzare oppure effettua direttamente il calcolo della "rilevanza determinante" e ne comunica i risultati alla capogruppo.

Negli stessi casi e se ritenuto appropriato per le finalità della vigilanza consolidata, l'utilizzo di indicatori alternativi o aggiuntivi può essere richiesto dalla Banca d'Italia. In tali casi la Banca d'Italia indica alla capogruppo gli indicatori da utilizzare oppure effettua direttamente il calcolo della "rilevanza determinante" e ne comunica i risultati alla capogruppo.

3.2 Eliminazione del riferimento alla "bancarietà".

In linea con la recente riformulazione dell'art. 60 del TUB e con la normativa comunitaria viene eliminato il riferimento contenuto nelle Disposizioni di Vigilanza alla "bancarietà", per cui diventa "bancario" "il gruppo facente capo a una società finanziaria o a una SPFM avente sede in Italia e composto da società bancarie, finanziarie e strumentali, con sede in Italia o all'estero, da questa controllate quando fra le società

controllate vi sia almeno una banca italiana, indipendentemente dalle sue dimensioni e sia rispettata la condizione di rilevanza detenuta.

3.3 Modifica della definizione di "società finanziaria".

Premesso che si presume finanziaria l'impresa iscritta in un albo o elenco pubblico di soggetti finanziari e quella che, indipendentemente dall'iscrizione in albi o elenchi, è sottoposta a forme di vigilanza di stabilità di un'autorità italiana o di uno Stato dell'UE o del Gruppo dei Dieci oppure di quelli inclusi in apposito elenco pubblicato dalla Banca d'Italia, si indicano di seguito le modificazioni introdotte nella definizione.

3.4 Modifica della definizione di "società strumentale"

La rivisitazione della formulazione consiste in un richiamo espresso della definizione di società strumentale fornita nel Titolo V, Capitolo 4, delle Nuove Disposizioni di Vigilanza Prudenziale per le Banche, che include un numero più ampio e preciso di attività di attività accessorie rispetto a quella attuale (quali, a titolo esemplificativo, l'erogazione di servizi o la fornitura di infrastrutture per la gestione di servizi di pagamento, i servizi di intestazione fiduciaria ed i trustee).

Quelle sopra riportate sono, in sintesi, le principali modifiche alle disposizioni di Vigilanza sui gruppi bancari, delle quali si attende conferma mediante l'emanazione dei provvedimenti definitivi, che - in linea di principio - non dovrebbero riservare sorprese, trattandosi di adeguamenti a disposizioni comunitarie.

Leggi anche:

[In consultazione le nuove disposizioni di Banca d'Italia in materia di gruppo bancario](#)

[Gli assetti di governo e controllo delle banche: la circolare di Banca d'Italia](#)

[Istituzione e nomina delle funzioni di controllo](#)

[Sistema dei controlli interni: l'organo con funzione di supervisione strategica](#)

[In consultazione le nuove disposizioni di Banca d'Italia in materia di gruppo bancario](#)

[Banche: il coordinamento delle funzioni di controllo](#)

[La nuova corporate governance delle banche](#)